



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale**

Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m\_pi

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO**

**FRA**

Direttore Generale - dott.ssa Antonella IUNTI

**E**

La dott.ssa GUELI Maria nata a xxx (xx) il xxxxxxxx e residente a xxxxxxxxxxxx (xx) in via xxxxxxxx - Codice Fiscale: xxxxxxxx

**PREMESSO**

che con contratto individuale di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale registrato alla Corte dei Conti di Catanzaro il 07/10/2019, foglio 298 , stipulato in data 27/08/2019 e con scadenza il 31/08/2022, la dott.ssa GUELI Maria, con D.D.G. prot. n. AOORCAL 13765 del 15.07.2022 così come integrato con i DD.D.G. prot. AOORCAL 14252 del 22.07.2022 e AOORCAL14447 del 25.07.2022 è stata individuata quale destinataria della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo determinato in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della Regione Calabria; ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto in data 08/07/2019

**SI STIPULA QUANTO SEGUE**

la premessa costituisce parte integrante del presente contratto

**art. 1 - (natura e oggetto del contratto)**

La dott.ssa GUELI Maria in qualità di dirigente scolastico è stata preposta nel ruolo della amministrazione scolastica periferica della Regione Calabria, con rapporto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 01/09/2022 è assegnata nell'istituzione scolastica I.C. "ORAZIO LAZZARINO" GALLICO di REGGIO DI CALABRIA (RC).

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio.

In tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

Nell'arco della durata del presente contratto è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del d.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, assegnare la direzione di altra istituzione scolastica o diverso incarico dirigenziale.

**art. 2 - (dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)**

La dott.ssa GUELI Maria dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.

**art. 3 – (stato giuridico e trattamento economico)**

- a) il rapporto di lavoro del Dirigente scolastico GUELI Maria è disciplinato dalle norme del vigente C.C.N.L. per il personale dell'area Istruzione e Ricerca, nonché dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) il trattamento economico fondamentale consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella misura indicata dallo stesso contratto collettivo;
- c) gli importi della retribuzione di posizione, nella sua componente variabile e della retribuzione di risultato saranno definiti sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo integrativo regionale.

**art. 4 - (risoluzione del contratto)**

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; in ogni caso è causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

In adesione al d.l. n. 201 del 2011, convertito in L. n. 214 del 2011 – art. 24, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva, è in facoltà del Direttore Generale, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 5 del d.lgs. 165/01, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, previo preavviso di sei mesi.

**art. 5 – (efficacia del contratto)**

L'efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto del Direttore Generale di conferimento dell'incarico e della sua registrazione presso gli organi di controllo.

Il presente contratto è sottoposto ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro li, 12 agosto 2022



**IL DIRETTORE GENERALE**

Antonella IUNTI

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**